

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 435 DEL 19/03/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN NEURORADIOLOGIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCN AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA DALL'1/03/2026 AL 31/12/2026. RITORNO DELIBERATIVO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 448/26

Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Con deliberazione n. 353 del 24/02/2026 l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” approvava il rinnovo della convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza in Neuroradiologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per il periodo 1/03/2026 – 31/12/2026.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona approvava la convenzione con deliberazione n. 325 del 28/02/2026.

Nelle more dell’acquisizione delle firme, in data 28/02/2026, il Presidente della Regione Veneto nominava i nuovi Direttori Generali della Sanità Veneta e, in particolare, il dr. Peter Assembergs nella qualità di Direttore Generale della scrivente Azienda.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre aggiornare i contenuti dell’accordo approvato con la precedente deliberazione per poi procedere alla sottoscrizione del disciplinare aggiornato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il nuovo testo di Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per attività di consulenza in Neuroradiologia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per il periodo 1/03/2026 – 31/12/2026;
2. di dare atto che il costo derivante dalla stipula dell’accordo in argomento, da porre a carico del Bilancio Sanitario anno 2026 al conto 55 05 000060, è stimato in complessivi € 32.768,88 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio regionale di €/km 0,16;
3. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Allegato - Proposta convenzione neuroradiologia

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P.IVA. 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del _____, _____, a ciò autorizzato con provvedimento n. _ del _____

E

L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, d'ora innanzi denominata "ULSS 8", in persona del Direttore Generale, Dott. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo. 1 – Oggetto

La convenzione ha ad oggetto attività di consulenza in neuroradiologia presso l'Ospedale San Bortolo dell'ULSS 8.

L'attività sarà espletata dai dirigenti medici con rapporto esclusivo afferenti all'U.O.C. Neuroradiologia dell'AOUI, al di fuori del normale orario di servizio, ai sensi dell'art. 91, c. 2, del CCNL 23/12/2024 compatibilmente con gli impegni di servizio.

Articolo. 2 – Svolgimento dell'attività

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta mediante turni di guardia diurna al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per un massimo di 24 accessi annui. Sono esclusi i tempi di viaggio che si stimano in circa due ore.

I turni di guardia saranno effettuati in via del tutto eccezionale e per brevi periodi di tempo in ragione della necessità da parte dell'ULSS 8 di garantire livelli essenziali di assistenza ed evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

Gli accessi saranno concordati tra il Direttore dell'U.O.C. Neuroradiologia dell'Ospedale San Bortolo e il Direttore dell'U.O.C. Neuroradiologia dell'AOUI.

Articolo. 3 – Accordi economici

L'ULSS 8 si impegna a corrispondere all'AOUI, per le attività sopra indicata la tariffa oraria di € 113,76, IRAP inclusa per ciascuna ora di servizio attivo.

L'ULSS 8 riconosce ai dirigenti medici il rimborso delle spese di viaggio alla tariffa di € 0,16/Km cui aggiungere le spese autostradali. Il tempo di viaggio resta escluso dalla durata effettiva della presenza del personale medico nelle strutture ospedaliere dell'ULSS 8.

L'ULSS 8 riconosce altresì le spese di alloggio al personale impegnato nei turni di guardia notturna.

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo.

Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dal 25.01.2010 (DGRV 337/2010).

Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi mensili

L'ULSS 8 trasmetterà all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI il riepilogo mensile degli accessi effettuati presso la stessa, comprensivi di nominativi dei medici, giornate ed orari di accesso. Il riepilogo dovrà essere trasmesso all'U.O.S. Gestione Clienti entro trenta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse.

Al fine di consentire l'adempimento di tale obbligo da parte dell'ULSS 8, i Consulenti dell'AOUI si impegnano a trasmettere mensilmente la modulistica di rendicontazione completa e corredata di sottoscrizione del Responsabile dell'U.O. coinvolta, unitamente ai giustificativi delle spese di viaggio, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza alla seguente mail: sao@aulss8.veneto.it

In caso contrario, non sarà addebitabile all'ULSS 8 alcuna responsabilità per i giorni di ritardo nella trasmissione dei riepiloghi suddetti.

Articolo. 5 – Responsabilità e copertura assicurativa

L'ULSS 8 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

Articolo 6 – Norme di radioprotezione

L'ULSS 8 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, l'ULSS 8 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

Articolo. 7 – Privacy

Le parti convengono che l'ULSS 8, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo 01/03/2026 - 31/12/2026.

Articolo 9 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1453 del Codice Civile.

E' ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

Articolo. 10 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo. 11– Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

Articolo. 12– Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ULSS 8. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014). L'Ulss 8 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 15956/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Vicenza 1 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi di uso ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123 del 01 agosto 2025.

Letto, confermato e sottoscritto,

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA ULSS 8 BERICA
IL DIRETTORE GENERALE